

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1198		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1198		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1198		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
FABBRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (426-B)	1198	NANNINI ed altri: Norme relative ai concorsi ed alle norme dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado (2279)	1205
PRESIDENTE	1198, 1199, 1200, 1203, 1204, 1205	PRESIDENTE	1205, 1206, 1207, 1208, 1211
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1199, 1200, 1202, 1203, 1204	CODIGNOLA	1206, 1209
FINOCCHIARO	1202	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1208, 1211
PICCIOTTO	1198, 1199, 1202, 1204	FINOCCHIARO	1210
RAMPA, <i>Relatore</i>	1198, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205	LEVI ARIAN GIORGINA	1211
VALITUTTI	1202	NANNINI	1210
		PICCIOTTO	1209
		ROMANATO	1205, 1206, 1208, 1211
		SAVIO EMANUELA	1209
		TEDESCHI	1207, 1208, 1211
		VALITUTTI	1205, 1206, 1207, 1209
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ROMANATO ed altri: Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129);		Senatori SPIGAROLI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli Istituti di istruzione secondaria (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2268)	1211
LEONE RAFFAELE ed altri: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni (1777);		PRESIDENTE	1211, 1213
		CAIAZZA	1213
		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1212
		FINOCCHIARO	1213
		PICCIOTTO	1212, 1213

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
NANNINI ed altri: Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari (2508)	1213
PRESIDENTE	1213, 1214, 1215
CODIGNOLA	1215
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1214, 1215
NANNINI	1214, 1215
VALITUTTI	1215
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1215

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Racchetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Magri è sostituito dal deputato Nannini per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge, n. 426-B, di iniziativa degli onorevoli Fabbri Francesco, Borghi, Buzzi, Patrini, Rampa, Leone Raffaele, Titomanlio Vittoria, Armato, Scalia, Bertè, Savio Emanuela, Gagliardi, Miotti Carli Amalia, Dall'Armellina, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Calvetti, Racchetti, De Zan: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari », modificata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri Francesco ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (426-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa degli onorevoli Fabbri Francesco, Borghi, Buzzi, Patrini, Rampa, Leone Raffaele, Titomanlio Vittoria, Armato, Scalia, Bertè, Savio Emanuela, Gagliardi, Miotti Carli Amalia, Dall'Armellina, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Calvetti, Racchetti, De Zan, n. 426-B, concernente la « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari ».

Tale proposta, approvata dalla Camera nella seduta del 24 novembre 1965, è stata modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 luglio 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Rampa.

RAMPA, *Relatore*. Gli emendamenti apportati dal Senato alla proposta di legge di cui trattasi, sono in parte di ordine puramente formale (quello di cui all'articolo 3, per esempio), ed in parte, invece, tali da doversi guardare con qualche attenzione. Mi riferisco, in particolare, alle modifiche relative all'articolo 8, concernenti precedenti concorsi effettuati in Sicilia, con conseguenze assai negative, in materia di valutazione di titoli di una certa categoria di insegnanti.

Illustrerò dette modifiche, dettagliatamente, articolo per articolo.

PICCIOTTO. Sulla proposta di legge che torna oggi al nostro esame, si è discusso a lungo, sia in Commissione che in Aula. Non credo, dunque, che occorra tornare sui molti punti critici in essa contenuti. Mi limito a rilevare come, di fronte al testo invariato dal Senato, i motivi di opposizione, allora da noi svolti, rimangano, validi.

Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, infatti, sono in parte formali, in parte riparano ad alcune sviste in cui si è caduti in Commissione, ma in parte peggiorano fortemente il provvedimento. L'emendamento di cui all'articolo 3 è, effettivamente, di carattere formale; quello relativo all'articolo 8, agguinzando l'espressione concernente il concorso effettuato in Sicilia, rimedia ad una nostra omissione. Ma ne esistono altri che peggiorano, come ho detto, la proposta di legge.

È su questi che mi soffermerò, premettendo, peraltro un chiarimento.

Noi non accettiamo una contrapposizione tra Camera e Senato. Le critiche mosse non sono dirette al Senato, in modo astratto, ma al Governo ed alla maggioranza. Ogni qualvolta, in una delle due Camere, maggioranza e Governo peggiorano quanto avevano già ratificato nell'altra, come nel caso di cui trattasi, con un provvedimento che aveva già ricevuto in questa sede le nostre critiche, si pongono nella situazione che ho detto.

Venendo agli emendamenti, che a nostro avviso aggravano la situazione, mi soffermo su quello relativo al secondo comma dell'articolo 4. Detto comma, nel testo approvato dal Senato, recita: « Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato, per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso nè assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente ».

Al comma successivo si prescrive poi che i posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma dello stesso articolo. Ora, il problema è questo: se accettiamo questo comma secondo emendato dal Senato, questi posti non potranno essere mai assegnati alla graduatoria permanente; se rimane valido il terzo comma, questi posti potranno essere assegnati alla graduatoria. Si tratta, cioè, di due commi che si escludono a vicenda ed io vorrei che mi si dimostrasse che i due commi sono entrambi validi.

Indubbiamente, accettando il comma emendato dal Senato, quei posti non possono essere assolutamente toccati, in quanto è detto esplicitamente « non può essere messo a concorso nè assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente », mentre nel comma successivo, si stabilisce che quei posti possono essere assegnati.

È indubbio, pertanto, che la legge, sotto questo profilo, sarebbe peggiorata, in quanto una parte dei posti che poteva essere assegnata, oggi non lo è più.

L'altra considerazione è che, a nostro avviso, l'articolo 8 indubbiamente aggrava la situazione. E dirò perché. Questa proposta di legge si è voluta approvare non accettando nessuna delle considerazioni e nessuna delle proposte da noi fatte e con un certo ritmo direi frenetico; commettendo anche un grosso errore. Nel testo della proposta di legge n. 426 — e mi rivolgo in particolare a lei, onorevole Badaloni, che ha sostenuto la tesi che la legge

era strutturata bene e organizzata bene — c'è un errore di fondo. Infatti, in base agli articoli 1, 4 e 8 del testo originario, si proponeva che il 50 per cento dei posti fosse riservato alla graduatoria permanente, tolto il quarto per i trasferimenti; e che l'altro 50 per cento rimanesse riservato ai concorsi speciali.

Per cui, del cento per cento dei posti, non rimaneva niente per i futuri concorsi normali.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chi l'ha detto? Il 50 per cento è suddiviso per la metà al concorso speciale e per l'altra metà a quello normale.

PICCIOTTO. Questo lo stabilisce ora il testo emendato dal Senato. Nel testo originario è detto chiaramente che il 50 per cento (articolo 8) era riservato al concorso speciale; l'altro 50 per cento, tolto il quarto dei posti per i trasferimenti, era riservato alla graduatoria permanente. Ai futuri concorsi normali non veniva destinato nessun posto.

PRESIDENTE. La VI Commissione del Senato lo ha corretto.

PICCIOTTO. È vero, ma lo ha corretto in modo tale per cui in pratica al concorso speciale adesso non si dà più il 37,5 per cento dei posti, ma soltanto il 18,7 per cento. Si viene quindi ad aggravare la situazione dei maestri anziani e promossi per i quali l'onorevole Badaloni in Aula parlava di 10-12-14 mila posti, mentre invece, accettando i dati della Commissione d'indagine, con una disponibilità di 2.500, 3 mila posti l'anno, per un triennio non si avrebbe più il 37,5 per cento di 9 mila, bensì 18,7 per cento.

Ora, sono questi i dati che ci dicono come con la proposta di legge di cui discutiamo si sacrifichi fino in fondo la massa degli anziani e dei promossi. Qualcosa come 50/60 mila insegnanti, per i quali saranno messi a disposizione tutt'al più 2 mila posti per l'intero triennio.

Ci troviamo, onorevoli colleghi, di fronte ad un meccanismo, ad una legge, che non risolve i problemi della scuola elementare, nè affronta in modo organico quelli degli insegnanti. Per tali ragioni, onorevole Presidente, al suo tempo noi ci dichiarammo contrari alla proposta di legge n. 426. Oggi abbiamo motivi ulteriori per manifestare detta opposizione. Soprattutto, mi pare che all'articolo 4 esista un contrasto, di forma e di sostanza, tale che la Commissione non può ratificare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato. Gli articoli 1 e 2

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

sono rimasti invariati. L'articolo 3 era stato approvato dalla Camera nel testo seguente:

ART. 3.

È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

A parità di punti prevale l'anzianità di servizio.

L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in province diverse, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

La graduatoria viene aggiornata e ripubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito

nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio.

L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in province diverse, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5.

RAMPA, Relatore. Esprimo parere favorevole nei confronti delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato, che sono, come ho già avuto modo di dire, puramente formali.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nella seguente formulazione:

ART. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni di

versi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Nella determinazione dei posti vacanti da considerare disponibili al 1° ottobre di ogni anno scolastico, per la nomina degli iscritti nella graduatoria permanente, va esclusa l'aliquota di un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia da riservare per eventuali trasferimenti da altre provincie.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal Provveditore agli studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Gli insegnanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e di scuole speciali.

Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954,

n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre provincie e non può essere messo a concorso nè assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal Provveditore agli studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Gli insegnanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e di scuole speciali.

Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.

RAMPA, Relatore. Per una larga parte, l'emendamento apportato dal Senato al secondo comma dell'articolo da noi votato, mi pare non faccia altro che dire, con forma forse più appropriata, quanto da noi inteso. Per la ultima parte di detto emendamento, chiederei, peraltro, qualche chiarimento, dal momento che mi pare che la stessa crei una contraddizione con il comma successivo. Laddove dice: « Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre provincie », il testo del Senato riproduce sostanzialmente quello approvato dalla Camera. Ma il comma seguita, poi, con l'espressione « ...e non può essere messo a

concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente», con ciò affermando una indisponibilità assoluta dei posti eventualmente vacanti dopo la mancata utilizzazione.

Questa, evidentemente, potrebbe essere una tesi, qualora non si ponesse in contraddizione — come mi pare si ponga — con il comma successivo.

Tutto questo per essere obiettivo. Peraltro, non credo, anche in rapporto al numero dei posti che non verrebbero utilizzati in conseguenza della contraddizione cui ho accennato, che convenga rinviare l'approvazione della legge, per una questione che potrebbe, poi, anche essere risolta successivamente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso assicurare che la VI Commissione del Senato non ha inteso modificare il senso del comma di cui trattasi. Ha unicamente specificato, con affermazione positiva, quanto posto per inciso nel testo approvato dalla Camera: il quarto dei posti viene accantonato; non può essere, dunque, né messo a concorso, né dato alla graduatoria permanente. Qualora però, detta aliquota non venisse utilizzata per i trasferimenti, verrebbe aggiunta al comma primo.

PICCIOTTO. Questa è una sua interpretazione!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, è quella della VI Commissione del Senato.

RAMPA, *Relatore*. Mi dichiaro soddisfatto delle precisazioni date dall'onorevole Sottosegretario.

VALITUTTI. Io non capisco per quale ragione la Commissione competente del Senato non si sia limitata — e sarebbe stato sufficiente — a sopprimere l'espressione: « per la nomina degli iscritti nella graduatoria permanente ».

Debbo dire che anche da parte mia esiste una certa difficoltà a bene intendere il senso del comma approvato dalla VI Commissione del Senato. Ho, anzi, l'impressione che lo stesso possa creare una situazione non facile, dal momento che sembra escludere qualcosa che poi si concede con il comma successivo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La formulazione del comma in argomento non è mia, ma della VI Commissione del Senato. Ed io sono qui appunto per dire che cosa l'altro ramo del Parlamento ha inteso affermare. In questo senso, non posso che ripetere quanto ho già detto: è stato posto sotto forma esplicita quanto era detto, per inciso, nel testo approvato dalla Camera.

VALITUTTI. Con la differenza che questo ultimo era chiaro, mentre non lo è di certo quello inviatoci dal Senato.

FINOCCHIARO. Io desidero sottolineare, onorevole Badaloni, che qui non è detto che un quarto dei posti del ruolo normale non può essere messo a concorso, per cui se non fosse assegnato per trasferimento, passa in aggiunta ai posti previsti dal primo comma dell'articolo 4, ma è detto che non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti alla graduatoria provinciale permanente. La VI Commissione del Senato può dire quello che vuole, ma il testo è molto chiaro.

PICCIOTTO. Per dichiarazione di voto preannuncio che il nostro gruppo voterà contro l'emendamento apportato dalla VI Commissione del Senato, perché esso modifica profondamente l'articolo e lascia in piedi un equivoco, un contrasto, una contraddizione. Infatti, in base all'articolo 4 del testo originario, noi avevamo cento posti; la Commissione aveva chiesto di togliere un quarto dei posti per i trasferimenti (quindi il 75 per cento); metà doveva essere riservata alla graduatoria permanente, metà al concorso speciale per tre anni. Aggiungeva la nostra Commissione che, se i posti assegnati a trasferimenti non fossero stati coperti, sarebbero stati assegnati alla graduatoria permanente.

La VI Commissione del Senato modifica il testo originario nel senso che stabilisce che un quarto dei posti deve essere riservato ai trasferimenti, aggiungendo categoricamente che non possono essere messi a concorso, né assegnati agli iscritti nella graduatoria provinciale. Se il Senato avesse voluto intendere la stessa cosa che prescriveva l'VIII Commissione della Camera, avrebbe lasciato immutato l'articolo. La Commissione del Senato commette a mio avviso un errore, quando non ritocca l'ultimo comma dell'articolo 4.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non commette alcun errore, non è questa l'interpretazione della norma.

PICCIOTTO. Questa è la sua interpretazione, onorevole Badaloni! Colui che dovrà applicare la legge vorrà sapere quali dei due commi dovrà seguire.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei dice che io faccio una interpretazione, ma io ero presente e ho seguito la discussione che si è svolta al Senato.

PICCIOTTO. Colui che dovrà applicare la legge non è stato presente alla discussione e

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

vorrà sapere quale dei due commi è applicabile. I governi cambiano, quello che non deve cambiare sono le leggi. A meno che domani mattina, approvata questa proposta di legge, non ci venga presentato un provvedimento interpretativo della proposta stessa secondo una prassi ormai comune adottata dal Governo.

RAMPA, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, il relatore ribadisce di essere favorevole all'approvazione del testo proposto dalla VI Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato. Passiamo all'articolo 6. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 125 di cui all'articolo 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anziché nella provincia in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105

su 175, nonché gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1962, n. 1249.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 125 di cui all'articolo 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anziché nella provincia o in una delle provincie in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge.

RAMPA, *Relatore*. Prima si è parlato di dimenticanza, all'atto dell'approvazione da parte della Camera, di una categoria di insegnanti che aveva ottenuto, in relazione ai titoli acquisiti, in precedenti concorsi, un particolare riconoscimento (legge Medici n. 1249, in cui si riconosceva praticamente, per l'immissione del 20 per cento degli idonei nei ruoli senza ulteriori esami, il medesimo diritto anche a quegli insegnanti della regione siciliana che avevano fatto un concorso, annullato poi per ragioni di vario ordine).

In verità, ritengo che non era una dimenticanza perché il problema era presente anche allora. È stata, invece, una ragione di opportunità che ha suggerito allora di non introdurre questo emendamento. La VI Commissione del Senato, a mio avviso, ha fatto molto bene ad inserire questo richiamo, perché avremmo escluso altrimenti una categoria i cui titoli erano stati già riconosciuti validi agli effetti della legge precedente per l'immissione in ruolo senza esami, in quanto quegli insegnanti erano considerati idonei.

Credo, pertanto, che su questo non ci dovrebbero essere contestazioni.

Vi è poi una modificazione al secondo comma, ma si tratta puramente di un errore di stampa, che è stato corretto.

La modifica del terzo comma mi sembra che sia positiva agli effetti dell'applicazione della legge in quanto prevede anche l'opportunità di scelta, da parte dell'idoneo, non solo per quanto riguarda la provincia, ma anche per più provincie.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore e si dichiara favorevole all'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato. Passiamo all'articolo 8. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

NORME TRANSITORIE

ART. 8.

La metà dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, è assegnata ad un concorso speciale riservato.

Il Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza i Provveditori agli studi a disporre il relativo bando.

Al concorso possono partecipare gli insegnanti non di ruolo che, indipendentemente dai limiti di età, abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiarie e sussidiate, per almeno 10 anni, a decorrere dal 1947, dei quali almeno tre successivamente al 1° ottobre 1960 nelle scuole elementari statali, con qualifica non inferiore a "buono". Per gli insegnanti che appartengono a categorie di ex combattenti e assimilati e per gli insegnanti che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali indetti dai Provveditori agli studi e dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 su 175, la durata del servizio è ridotta a 5 anni, ferme restando le altre condizioni.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

NORME TRANSITORIE

ART. 8.

La metà dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, è assegnata ad un concorso speciale, riservato.

Il Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, autorizza i Provveditori agli studi a disporre il relativo bando.

Al concorso possono partecipare, indipendentemente dal limite di età, gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a «buono», abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiarie e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 all'anno scolastico 1965-1966 compreso, e per almeno tre di detti anni, successivamente al 1° ottobre 1954 in scuole elementari statali e popolari. La durata del servizio, ferme restando le altre condizioni, è ridotta a cinque anni per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, e per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 punti su 175, abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai Provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.

RAMPA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una modifica solo di dizione. Il precedente testo diceva: «La metà dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1». Questo secondo comma dell'articolo 1 diceva: «salvo quanto stabilito nell'articolo 4». Quindi, non muta niente: è esplicativo del testo precedente.

PICCIOTTO. Che la maggioranza sostenga una tesi, va bene, ma che si debba alterare il senso delle parole, è incredibile. Io ho letto attentamente tutto l'articolo. La VI Commissione del Senato ha modificato giustamente il testo originario per salvare i concorsi normali.

Ma che lei ci venga a dire che è la stessa cosa, questo non lo possiamo davvero accettare. Deve essere chiaro che la Commissione del Senato ha modificato la norma, venendo così ad aggravare ulteriormente la posizione dei promossi e degli anziani.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io dichiaro che il Senato non ha modificato nulla rispetto alla norma già approvata, la quale assegnava il 50 per cento dei posti alla graduatoria permanente e l'altro 50 per cento ai concorsi, stabilendo che nella prima applicazione della leg-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

ge, la metà del 50 per cento di cui alla graduatoria permanente doveva andare al concorso riservato. Questo è detto nel testo approvato dalla Camera e questo si ribadisce in quello inviato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8, nel testo inviato dal Senato.

(È approvato).

RAMPA, Relatore. Al comma terzo dell'articolo 8 vi è, innanzi tutto, una modifica di ordine formale. La Commissione del Senato ha inteso anticipare l'inciso, di cui alle prime righe di detto comma, « indipendentemente dal limite di età ». È stata apportata poi un'altra modifica, di diversa importanza che recita: « successivamente al 1° ottobre 1960 », di cui al testo approvato dalla Camera, diviene « successivamente al 1° ottobre 1954 ». Tra le scuole elencate, poi, si aggiungono quelle popolari.

Infine, nell'ultima parte del comma, si estende il beneficio della riduzione nel servizio richiesto ad altre categorie di assimilabili, e si aggiunge il riferimento ai concorsi banditi nella regione siciliana.

Io mi dichiaro favorevole all'approvazione di detto comma, così come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché non sono state apportate modificazioni all'articolo 9, del provvedimento, avvertito che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129); Leone Raffaele ed altri: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni (1777); Nannini ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado (2279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: « Norme

per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei » n. 1129; Leone Raffaele ed altri: « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni » n. 1777; Nannini ed altri: « Norme relative ai concorsi e alle nomine dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado » n. 2279.

Ricordo alla Commissione che le proposte di legge sono iscritte per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Prego l'onorevole Romanato di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

ROMANATO. La Commissione già conosce bene i termini della questione e delle nostre proposte di legge. Non c'è quindi bisogno che ripeta la relazione già svolta dal relatore Raccchetti nella precedente seduta, quando dalla sede referente abbiamo chiesto il passaggio a quella legislativa. Ricordo tuttavia alla Commissione che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge che prevedono l'assunzione in ruolo dei presidi idonei.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I professori compresi nella graduatoria di merito dei concorsi a 186 posti di direttore delle cessate scuole di avviamento professionale di tipo commerciale e a 14 posti di direttrice delle cessate scuole di avviamento di tipo industriale femminile, banditi con decreto ministeriale 13 luglio 1962 e che non abbiano ottenuto la nomina perché non inclusi nella graduatoria dei vincitori, sono assunti nel ruolo dei presidi della scuola media a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria dopo l'ultimo dei vincitori dei concorsi anzidetti.

La precedenza tra gli iscritti nelle predette graduatorie di merito sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno di essi riportato.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale su questo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

VALITUTTI. Purtroppo quel giorno non ebbi la possibilità di partecipare ai lavori del Comitato ristretto, di cui facevo parte, perché impegnato in Aula. A lavori conclusi, però, avvicinai lei, signor Presidente, è l'onorevole Codignola, che avevate preso parte ai

lavori del Comitato, e in quell'occasione mi fu riferito che si era raggiunto un accordo, ai termini del quale mi venne chiesto se io aderissi. I termini erano i seguenti: 1) la norma che ella, signor Presidente ha ora letto; 2) una seconda norma che prevedeva il conferimento degli incarichi di presidenza agli idonei; 3) una intesa generale da tradurre in un altro disegno di legge per la riforma del provvedimento e quindi per una sanatoria relativa agli altri idonei.

Con la sola norma in discussione, invece, vedo che si vien meno allo spirito dell'accordo cui detti la mia adesione, che, francamente, così stando le cose, non mi sento di poter mantenere.

Questa mia osservazione riguarda il metodo. Se l'accordo si è raggiunto, bene; altrimenti riportiamo tutto in alto mare!

ROMANATO. L'accordo è stato raggiunto, e il testo dell'articolo unico concordato ne rappresenta il frutto.

PRESIDENTE. Debbo precisare di averle riferito soltanto quanto segue: non ho fatto parte del Comitato, ai cui lavori pertanto non ho partecipato; le voci son quelle di un accordo raggiunto. Onorevole Valitutti, non mi faccia dire quello che non ho detto!

VALITUTTI. Chiamo a testimone l'onorevole Codignola.

ROMANATO. Ripeto: l'accordo è stato raggiunto. Io non ho svolto una vera e propria relazione questa mattina pensando che fosse ancora valido quanto detto dal relatore la seduta scorsa in sede referente e quanto io stesso dissi in appoggio alla relazione.

L'accordo raggiunto in sede di Comitato si articola nei seguenti termini: 1) immettere nei ruoli di presidenza i presidi idonei provenienti dagli ultimi concorsi degli ex istituti di avviamento (e infatti questo emerge dal testo concordato dell'articolo unico testé citato); 2) dare la precedenza negli incarichi ai presidi risultati idonei anche per le scuole superiori (però, in seguito ad accordi presi proprio da parte del Comitato, si era pensato che fosse più opportuno, anziché con una leggina, ricorrere ad un ordine del giorno, che si potrebbe predisporre stamattina e votare, con il quale si impegni il Governo a dare la precedenza, negli incarichi, ai presidi risultati idonei e che non vengono contemplati nell'articolo unico in questione); 3) il Comitato resta in carica e funzionante.

Avevamo rivolto ai comunisti l'invito di riprendere in settembre la discussione del problema, e in quella sede — predisponendo una

nuova proposta di legge, concordata in sede di Comitato o inserendo questi nuovi orientamenti in un disegno di legge che è già in discussione al Senato — vedere di affrontare i nuovi sistemi di reclutamento dei presidi ed eventualmente trovare una soluzione per i presidi idonei per le scuole secondarie superiori.

Questo è quanto era emerso dai lavori del Comitato.

CODIGNOLA. Confermo quanto detto dall'onorevole Romanato: i termini dell'accordo sono quelli da lui indicati.

Circa la questione dell'inserimento, nel nuovo testo unificato che stiamo discutendo, della norma relativa alla precedenza degli idonei negli incarichi, effettivamente l'onorevole Elkan mi aveva segnalato l'opportunità di provvedere mediante un ordine del giorno, anziché con un articolo di legge. Io mi ero riservato di esaminare la cosa, che non mi pareva presentasse particolari difficoltà.

Peraltro, ripensando meglio alla questione, e rilevando che esiste una norma di legge in materia di conferimento degli incarichi, trovo ora che sia difficile modificare detta norma con un ordine del giorno. Poiché si è d'accordo sulla sostanza del problema, pare a me che sia senz'altro preferibile aggiungere il comma sul quale si era arrivati ad un accordo.

Vorrei, a questo punto, far presente una questione che non abbiamo forse sufficientemente sottolineato. Alla fine del primo comma, di cui al testo unificato, si dice che i presidi « ...saranno collocati nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, dopo l'ultimo dei vincitori dei concorsi anzidetti ». Ora, non vi è dubbio che in tal modo si mantiene una discriminazione tra coloro che hanno vinto il concorso provenendo dalla scuola media e coloro che lo hanno vinto provenendo dalla scuola di avviamento.

Che cosa significa quanto detto nel testo? Che colui che ha ottenuto un punteggio di 90, provenendo da una scuola di avviamento, verrà a trovarsi dietro a chi, provenendo dalla scuola media, ha un punteggio di 65? Mi pare cosa ingiusta. È una questione che pongo, chiedendo se non possa essere risolta in qualche modo.

Per ultimo, anch'io desidero ribadire quanto detto dall'onorevole Romanato: l'intesa verificatasi tra i vari gruppi, che hanno partecipato alle sedute del Comitato ristretto, ha il senso che segue. Noi intendiamo oggi risolvere una questione che ci si presenta in termini di equità, in quanto, indipendentemente da qualsiasi problema o rivendicazione di categoria,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

ci siamo trovati di fronte a persone che sono state trattate in modo diverso: alcune sono entrate nei ruoli, con un punteggio inferiore ad altre ne sono rimaste fuori. Abbiamo, dunque, inteso unicamente riparare a questo, senza toccare, in alcun modo, il problema degli idonei in quanto tali, che, sia a seguito di vecchi concorsi, sia per la scuola secondaria superiore, sono ancora fuori ruolo.

Abbiamo, infine, ribadito un concetto più volte affermato in questa Commissione: che provvedimenti di questo genere, cioè, relativi alla immissione nei ruoli, per legge, di idonei, sono accettabili solo in un contesto di riforma, quale elemento di chiusura di vecchie situazioni. Si è, perciò, insistito perché nel prossimo settembre si giunga possibilmente ad un testo concordato tra tutti i gruppi, per la riforma del sistema di reclutamento dei presidi, per lo meno sulla base delle linee indicate dalla Commissione d'indagine.

Esistono, al riguardo, delle precise proposte, che mi paiono insufficienti, ma che sono senz'altro valide come prospettiva. Sarà possibile, quindi, in quella occasione, riprendere il discorso per quei presidi (non molti) che non verranno ad essere compresi nella norma di cui trattasi, e che, essendo idonei, potranno essere soddisfatti nelle loro richieste appunto in quella sede.

VALITUTTI. Io sono favorevole al ristabilimento della pienezza degli accordi, quindi ad una norma che preveda il conferimento degli incarichi agli idonei.

D'altra parte, esiste senz'altro un'aspettativa da parte degli interessati. Se noi approviamo solo la piccola norma cui si è fatto riferimento, senza dare nulla agli altri idonei, credo che deludiamo tale aspettativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do nuovamente lettura e pongo in votazione l'articolo unico, formulato dal Comitato ristretto, che diventerà articolo 1 se sarà seguito, come sembra, da un altro articolo, in via di predisposizione.

ARTICOLO UNICO.

I professori compresi nella graduatoria di merito dei concorsi a 186 posti di direttore delle cessate scuole di avviamento professionale di tipo commerciale e a 14 posti di direttrice delle cessate scuole di avviamento di tipo industriale femminile, banditi con decreto ministeriale 13 luglio 1962 e che non abbiano

ottenuto la nomina perché non inclusi nella graduatoria dei vincitori, sono assunti nel ruolo dei presidi della scuola media a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria dopo l'ultimo dei vincitori dei concorsi anzidetti.

La precedenza tra gli iscritti nelle predette graduatorie di merito sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno di essi riportato.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Bronzuto, Scionti e Picciotto, è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo unico testé votato:

« I professori dichiarati idonei o comunque inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per i posti di preside degli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, indetti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 629, hanno titolo all'assunzione nel ruolo dei presidi, nell'ordine della graduatoria di merito e nel limite del cinquanta per cento dei posti di presidenza di nuova istituzione e di quelli che si renderanno disponibili il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° ottobre 1966 ».

Subordinatamente, è stato proposto, sempre dagli onorevoli Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Bronzuto, Scionti e Picciotto, il seguente articolo aggiuntivo:

« I professori dichiarati idonei o comunque inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per i posti di preside degli istituti di istruzione secondaria inferiore, indetti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 629, possono, a domanda, essere ammessi nel ruolo di presidi della scuola media ».

TEDESCHI. Le ragioni che sostengono i nostri emendamenti rispecchiano quelle generali della legge, anzi delle proposte di legge che stiamo discutendo. Rispecchiano anche, io credo, l'opinione di molti altri colleghi, della maggioranza, che io ho ascoltato parlare al convegno dei presidi. Mi riferisco, per esempio, all'onorevole Dall'Armellina ed all'onorevole Savio. Si tratta, in ogni caso, di ragioni a tutti note.

Vorrei, peraltro, sottolineare una situazione che appare chiara, dopo l'intervento del compagno Codignola. Egli ha detto come, partiti da una legge, si sia giunti ad un articolo unico, formulato in quel modo, che nega completamente gli scopi della prima. L'onorevole Codignola ha detto testualmente che con il nuovo testo proposto non si intendono affrontare i problemi dei presidi idonei, ma unicamente correggere quella certa situazione nata dalla differenza di punteggio che conosciamo. In pratica, cioè, avremmo fatto una legge per 17 persone; per quelle 17 persone che sono rimaste fuori dai ruoli, pur avendo avuto un punteggio superiore nei concorsi della scuola di avviamento.

Non credo che debba aggiungere altro. Rimaniamo convinti delle ragioni che abbiamo già espresso in sede di discussione generale. La obiezione, mossa dal Governo, sulla mancanza di posti, è a nostro avviso insostenibile, anche perché gli stessi proponenti fanno nelle relazioni costante riferimento alla legge n. 831; ovviamente l'emendamento che noi proponiamo comporterebbe uno stesso metodo: si costituisce cioè una graduatoria aperta, con una riserva della metà dei posti che si rendono disponibili che consenta l'immissione nei ruoli, nello spazio di alcuni anni, a quel personale che l'onorevole Romanato chiama altamente qualificato, pur con il rammarico che ad esso non siano state assegnate quelle mansioni per le quali si è appunto così ben qualificato!

PRESIDENTE. Vuole illustrare anche il secondo emendamento, presentato in via subordinata?

TEDESCHI. La maggior parte dei professori idonei fanno in generale conoscere che potrebbero anche essere disposti a sistemarsi fin d'ora con funzioni di presidi. Avremmo quindi la possibilità di dare a tante altre scuole medie dei presidi di ruolo e di assicurarne il funzionamento.

ROMANATO. Questa materia, che noi abbiamo concordato, sarà oggetto di esame e di discussione nel corso dei lavori che il Comitato si propone di svolgere alla riapertura della Camera.

TEDESCHI. Allora volete rinviare l'approvazione della legge!

PRESIDENTE. Delle proposte di legge presentate tutto resta valido. Non si tratta altro che di portare a soluzione una parte di esse; le altre continueranno ad essere discusse nel loro contenuto durante i lavori del Comitato.

ROMANATO. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo, viene sollevato lo stesso pro-

blema del precedente emendamento, per cui per le stesse ragioni mi dichiaro contrario; ferma restando naturalmente la possibilità di esaminare il problema in un'altra seduta.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo ha partecipato volentieri ai lavori del Comitato ristretto, il quale con molta responsabilità ha affrontato le varie proposte di legge che sono state qui presentate per la soluzione del problema dei presidi cosiddetti idonei.

Faccio presente che questi presidi idonei in effetti non esistono; si tratta comunque di quei candidati che, non avendo vinto i relativi concorsi, per mancanza di numero di posti, sono in una graduatoria di surroganti, con un punteggio che va fino al limite della sufficienza.

Il Comitato ristretto, come è stato qui ricordato, anche in collaborazione col Governo, ha trovato opportuno soffermare la sua attenzione su una situazione di ingiustizia in cui era incorsa l'amministrazione e cui ha voluto porre rimedio: il fatto cioè che fosse stato bandito un concorso per direttori di avviamento dopo l'istituzione della scuola media, quando le scuole d'avviamento erano state eliminate. Quel concorso per direttori di avviamento ebbe la sua esecuzione, con posti limitati da proporre ai concorrenti; fu fatta una graduatoria di surroganti, con delle votazioni di gran lunga superiori anche ai vincitori dei concorsi della scuola media, che sono tutti andati a ruolo, essendo i posti tutti disponibili. Con l'articolo 1, di cui già si è discusso, la Commissione ha eliminato questa ingiustizia e intende immettere nei ruoli dei presidi i vincitori del citato concorso. Faccio presente che ci sono i posti disponibili, in quanto molte centinaia di sedi sono scoperte.

Il Comitato, come è stato ricordato dal relatore, ha puntato la sua attenzione anche su un'opportunità che all'unanimità è stata accolta: che cioè i presidi surroganti nei concorsi a preside delle scuole di secondo grado potessero avere incarichi che avevano in precedenza. Anche questo punto è stato accolto. Si riteneva di poterlo fare con un ordine del giorno, ma è stato ricordato che, essendo in via di predisposizione un testo legislativo, nel suo contesto poteva essere inserito.

Come terzo atto, si è deciso di mantenere il Comitato ristretto esistente per potere, alla ripresa dei lavori parlamentari, prendere in esame tutto il problema relativo ai presidi, a partire dalle indicazioni dei posti disponibili, delle commissioni che debbono essere formate,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

dei criteri con cui deve avvenire la scelta dei presidi, delle funzioni e delle attribuzioni particolari dei presidi stessi, sia dal punto di vista didattico che amministrativo. Grazie a questo accordo, oggi diamo il nostro consenso al testo unificato in questione, che risponde effettivamente ad una situazione di urgenza. Al tempo stesso, ci impegnamo a risolvere il problema globalmente, attraverso gli ulteriori lavori del Comitato ristretto. Come rappresentante del Governo, dichiaro di mantenere dette posizioni.

SAVIO EMANUELA. Le dichiarazioni del Sottosegretario Elkan mi trovano concorde. Poiché i colleghi comunisti hanno ricordato alcune nostre dichiarazioni, fatte in diversa sede, sul problema globale della sistemazione dei presidi, io affermo che dette dichiarazioni rimangono valide, anche se possono essere applicate in tempi diversi. Le dichiarazioni del Sottosegretario sono abbastanza esplicite. La permanenza del Comitato ristretto e il fatto che esso si propone un certo tipo di discussione alla riapertura dei lavori della Camera, significano che il problema potrà essere affrontato nella sua globalità. Non esiste soltanto il problema di assegnazione di posti ai presidi idonei della scuola superiore, ma anche il problema di una sistemazione più armonica di tutta la materia, per quanto riguarda la funzione del preside, la sua fisionomia giuridica nell'ordinamento scolastico del nostro Paese.

All'onorevole Tedeschi debbo far presente che questo provvedimento, pur essendo parziale, non mira ad aiutare soltanto 17 o 20 presidi. 17 persone sono quelle che rimangono a partire dall'ultimo che è entrato in ruolo; ma vi sono altre 235 persone che attendono il provvedimento. Il discorso non si chiude qui. Si tratta del primo tempo di un discorso generale di organizzazione, che noi speriamo venga affrontato al più presto.

CODIGNOLA. Vorrei richiamare l'attenzione del gruppo comunista sulla situazione che è stata descritta dal Sottosegretario Elkan. Noi pensiamo che sia opportuno completare il provvedimento odierno alla ripresa dei lavori parlamentari, nel contesto di un progetto di riforma del reclutamento dei presidi. Dal nostro voto contrario, che saremmo costretti a dare sugli emendamenti testé presentati, conseguirebbe l'impossibilità di affrontare nuovamente il problema prima della fine dell'anno. Il gruppo comunista si assume la responsabilità di rinviare il tutto al gennaio 1967? Il nostro gruppo è decisamente con-

trario a risolvere oggi il problema relativo alla quota di idonei, senza collegarlo al problema generale della riforma. In tal senso, ci assumiamo tutta la responsabilità di un voto contrario.

VALITUTTI. Desidero anch'io motivare il mio voto contrario, invitando l'onorevole Tedeschi a ritirare gli emendamenti presentati.

Il primo emendamento suggerisce una norma di riforma in via permanente dell'attuale congegno per il conferimento dei posti di preside nelle nostre scuole. Probabilmente, non avrei nulla da eccepire contro questa norma, qualora fosse inserita in una riforma generale del procedimento. Come norma isolata, invece, dichiaro di non poterla accogliere. È necessario affrontare la riforma generale del procedimento, che è largamente insufficiente. Il progetto di legge relativo alla riforma generale suddetta sarà apprestato il prossimo settembre.

Il secondo emendamento contiene una norma transitoria. In sostanza, l'onorevole Tedeschi propone che i candidati risultati idonei alle cariche di presidi degli istituti medi superiori siano immessi nei ruoli delle scuole medie inferiori. Ebbene, non è chi non veda la sussistenza di una certa disparità di esperienza scolastica, fra gli uni e gli altri. Sul piano delle esigenze della scuola, questa disposizione non trova giustificazione.

PICCIOTTO. Dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento, per coerenza alla scelta da noi effettuata, scelta per cui deve essere rispettato il principio dell'idoneità. A nostro avviso coloro che hanno superato le prove d'esame non devono ripetere l'esame stesso; questa nostra posizione non è affatto contraria alla prospettiva di una riforma generale, in quanto noi oggi vogliamo solamente sistemare un certo numero d'insegnanti dichiarati idonei in seguito ad un concorso. La nostra posizione è comunque in favore della elettività dei presidi e questa posizione non sarebbe affatto preclusa in seguito all'approvazione degli emendamenti, da noi presentati.

Dobbiamo poi, a nostro avviso, accettare un principio che deve essere valido nella sua interezza e non solamente a metà: il preside idoneo al ruolo superiore deve essere immesso nei ruoli come il preside idoneo all'inferiore.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che bisogna anche mantenere un impegno assunto in seno all'assemblea dei presidi, alla quale ero presente con l'onorevole Lettieri e

l'onorevole Romanato. In quella sede fu assicurato che avremmo fatto di tutto per accettare pienamente il principio dell'idoneità; l'onorevole Romanato e l'onorevole Lettieri assicurarono anzi che il Governo era favorevole a questa posizione. Ho riferito tutto questo perché può servire a chiarire la posizione del nostro gruppo.

Desidero ricordare che, all'atto della formazione del Comitato, il nostro gruppo si rifiutò di parteciparvi; noi prevedevamo infatti, fin da allora, che il Comitato, riunito per studiare a fondo il problema, sarebbe giunto a questi risultati che non sono, a nostro avviso, soddisfacenti.

Il Comitato è stato formato con lo scopo di dare soluzione organica al problema della formazione e del reclutamento dei presidi, non per criticare le proposte di legge come proposte non organiche, ma per giungere ad una soluzione globale che tenesse conto di tutte le proposte di legge al nostro esame. Il gruppo comunista manifestò i propri dubbi, ripeto, all'atto della formazione del Comitato, dato che il Governo aveva fatto chiaramente intendere di essere d'accordo, per quanto riguardava le scuole inferiori, ma non per quelle superiori.

Sussiste, a nostro avviso, e dobbiamo farlo rilevare, una volontà del Governo di non assumersi responsabilità dirette, lasciando queste alla nostra Commissione; lo stesso Ministro ha infatti in varie occasioni comunicato il parere favorevole del Governo alla soluzione globale del problema, mentre in questa sede il Governo manifesta chiaramente la volontà di sistemare soltanto una parte dei presidi e non tutti.

Non possiamo accettare questo compromesso, e non possiamo considerare come una vittoria il fatto che si riprenderà l'esame generale del problema nel prossimo mese di settembre; il compromesso esiste ed esiste sulla base del differimento di una riforma organica. Questa posizione di differimento di riforme organiche è del resto divenuta una prassi, poiché il Governo continua a presentare leggi preannunciando riforme organiche che non giungono mai; il Governo in questo modo mostra chiaramente di non avere idee ben chiare sul come risolvere i molti problemi che si debbono affrontare.

Per tutte queste considerazioni, noi manteniamo il nostro emendamento ed insistiamo perché venga posto in votazione.

FINOCCHIARO. Desidero fare alcune precisazioni in relazione all'intervento del collega Picciotto, intervento nel quale sono state

manifestate alcune preoccupazioni che si riferiscono ad un ambiente estraneo alla nostra Commissione.

Devo dire che, a mio avviso, l'istituto del concorso per presidi è uno dei più seri che esista nell'ordinamento della scuola. Per questo concorso non si prevedono idoneità, ma esiste solamente una graduatoria di merito. Il problema della riforma di questo concorso non deve pertanto essere affrontato con troppa faciloneria, ma deve essere inquadrato in una più vasta riforma, in una riforma che affronti globalmente tutti i problemi della scuola. Questa riforma non può essere affrontata al momento attuale, e non può neanche essere affrontata una riforma come quella del preside elettivo.

Col provvedimento oggi al nostro esame, noi non vogliamo modificare l'istituto del concorso per presidi, ma vogliamo sanare solamente alcune situazioni di squilibrio che si sono venute a verificare con la soppressione delle scuole di avviamento professionale.

Desidero anche anticipare che l'articolo 2 del provvedimento, che sarà presentato alla Commissione, ha una portata veramente rivoluzionaria; noi non possiamo del resto permettere che gli incarichi vengano assegnati in maniera irresponsabile; correggere una tale situazione costituisce un lato senz'altro positivo del provvedimento, che, del resto, ha tutto l'aspetto di un accordo su un particolare settore dei concorsi a preside.

Evidentemente, se l'opposizione insiste sulla necessità di mantener fede ad impegni assunti al di fuori della Commissione, si tratta di un discorso politico che, pur meritando un certo apprezzamento, è tuttavia irrilevante per la Commissione, che qui opera anche a livello tecnico.

A mio avviso, è questo uno dei provvedimenti più seri che abbiamo adottato all'interno della Commissione, perché sana una situazione che aveva bisogno di essere riconsiderata, con la dovuta attenzione.

NANNINI. Sono il presentatore di un progetto di legge che intendeva affrontare organicamente il problema, ferma restando l'attuale situazione di reclutamento. Partecipando ai lavori del Comitato, posso dire di essere rimasto assolutamente soddisfatto e di non aver sostenuto il mio progetto di legge, ma i provvedimenti nella loro globalità, proprio perché in quella sede si è espressa la volontà politica, da parte dei gruppi che partecipavano ai lavori e da parte del Governo, di risolvere il problema radicalmente. È que-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

sto un punto che voglio sottolineare: la volontà politica emersa dal Comitato ed espressa pubblicamente in Commissione, che a settembre si affronti di nuovo l'argomento e si arrivi alla completa sistemazione di tutto il problema. Come ho detto, anche il Governo si è trovato d'accordo con la volontà legislativa dei deputati. Non è che si sia fatto promotore di un disegno di legge, bensì ha aderito ad una iniziativa presa dai deputati, per cui possiamo ritenerci soddisfatti anche in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo, di cui ho dato precedentemente lettura, presentato dagli onorevoli Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Bronzuto, Scionti, Picciotto.

(Non è approvato).

Insiste l'onorevole Levi Arian Giorgina sull'emendamento aggiuntivo presentato in via subordinata?

LEVI ARIAN GIORGINA. A nome del mio gruppo dichiaro di insistere sulla votazione del citato emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo, di cui ho dato egualmente lettura, presentato dagli onorevoli Levi Arian Giorgina, Bronzuto e altri.

(Non è approvato).

È stato presentato un articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 2, già preannunciato dal relatore Romanato e appoggiato dagli onorevoli Finocchiaro, Valitutti, Codignola e Nannini. Ne do lettura:

ART. 2.

« A modifica e integrazione dell'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado è conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a preside per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ».

ROMANATO. Poiché rimane insoluto il problema dei presidi cosiddetti idonei o inclusi nelle graduatorie di merito degli istituti di istruzione superiore, sanciamo con questo articolo 2 che, a modifica dell'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, che è quello che regola la nomina dei presidi incaricati, l'incarico di presidenza con precedenza assoluta sia dato a coloro che sono dichiarati cosiddetti idonei.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esprimo il mio parere favorevole.

LEVI ARIAN GIORGINA. Anche noi ci dichiariamo d'accordo.

TEDESCHI. Anche dopo il convegno dei presidi, mi sembra di avere riferito di essere stato vittima dello stesso modo di agire di questi tempi, per cui si era giunti, con la complicità del Ministero, a distaccare una scuola agraria al fine di consentire che non mi fosse concesso un incarico che mi spettava per legge. Questo discorso è naturalmente più generale. Dobbiamo ricordare che anche un minimo di disciplina in questa materia si è ottenuto in base all'annuncio dell'onorevole Valitutti di denunciare un accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato testé lettura, proposto dagli onorevoli Romanato, Codignola, Finocchiaro, Valitutti e Nannini e accolto dal Governo.

(È approvato).

TEDESCHI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione, in quanto con il provvedimento che si intende adottare non si dà una soluzione organica al problema.

PRESIDENTE. Rimane da stabilire il nuovo titolo del testo unificato, che potrebbe essere il seguente: « Norme relative all'assunzione nei ruoli organici dei presidi e al conferimento degli incarichi di presidenza a insegnanti in possesso di particolari requisiti e condizioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 1129, 1777, 2279 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli Istituti di istruzione secondaria (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Spigaroli, Baldini, Roselli, Zaccari, Calasco, Limoni,

Agrimi, Pecoraro, Bartolomei, Gatto Eugenio, n. 2268, concernente la « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli Istituti di istruzione secondaria ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 25 maggio, furono approvati, senza modificazione, i due articoli del provvedimento. La Commissione approvò altresì, in via di principio, con riserva di trasmetterlo alla V Commissione bilancio, un emendamento aggiuntivo (alla cui formulazione concorsero il relatore Dall'Armellina, i deputati Finocchiaro, Bronzuto, Levi Arian Giorgina e Di Lorenzo, e sull'opportunità del quale il Governo espresse ampie riserve), tendente ad ampliare il criterio di retribuzione delle ore di insegnamento soprannumerarie, nel senso di assumere quale base di considerazione, per il pagamento di dette ore, oltre allo stipendio, anche gli aumenti periodici.

Fu chiesto immediatamente il prescritto parere alla Commissione competente, la quale, peraltro, a tutt'oggi, non l'ha ancora espresso. Avrebbe dovuto farlo nella seduta di ieri pomeriggio, ma non ha esaurito l'ordine del giorno.

Peraltro, da indiscrezioni, da indicazioni generiche avute, mi pare molto difficile, se non impossibile, che la Commissione stessa esprima parere favorevole.

Ora, evidentemente, possiamo anche continuare ad aspettare il parere di cui trattasi. Gli insegnanti, però, stanno premendo (lo dico unicamente come notizia) perché non sono pagati.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se i colleghi permettono, vorrei dare qualche notizia, qualche suggerimento; vorrei, anzi, esortare la Commissione a compiere un atto di responsabilità.

Con la proposta di legge di cui trattasi, approvata dalla VI Commissione del Senato ed anche dalla nostra Commissione, tranne quell'emendamento su cui non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio, è stato predisposto uno strumento per poter risolvere finalmente la grave questione relativa ad insegnanti di ruolo che, avendo delle ore di insegnamento, eccedenti l'orario di cattedra, si vedevano, per le stesse, retribuiti secondo lo stipendio iniziale di cui all'insegnante della cattedra per cui svolgevano le ore assegnate. A seguito del provvedimento in discussione, dunque, l'interessato porta giustamente con sé quello che è un diritto

acquisito attraverso la sua fatica e la carriera. Il compenso ad esso relativo, cioè, per le ore di cui trattasi, viene riferito al coefficiente di cui egli è in possesso.

Ora, la definizione del concetto relativo al coefficiente, è operazione straordinariamente facile; mentre non lo è quello di cui agli scatti biennali o periodici, pur trattandosi di fatto irrilevante dal punto di vista finanziario. Tali scatti, infatti, subentrano, come i colleghi sanno, con molto ritardo; per cui diventerebbe difficile, per i presidi, amministrare la scuola, e per i provveditori risolvere il problema stesso. D'altra parte, in attesa di queste disposizioni, non si è fatto nulla; non si è potuta erogare, cioè, la differenza di compenso di cui trattasi. Per cui, come diceva giustamente il Presidente, vi sono moltissimi insegnanti che attendono con interesse legittimo l'approvazione della proposta di legge.

Se la Commissione potesse ritornare su quella sua volontà espressa, indubbiamente interessante, ma che ha portato una notevole complicazione, anche da un punto di vista tecnico, e volesse attestarsi sulla indicazione del coefficiente, noi potremmo avere già lo strumento legislativo per rimediare ad un vuoto che esiste e provvedere anche agli arretrati, sempre relativi a professori che svolgano ore di straordinario eccedenti la cattedra.

Non vorrei che la Commissione pensasse che le perplessità espresse allora dal Governo mi inducano oggi a parlare in questo senso. In effetti, non è che il Governo voglia ripetere il suo punto di vista. E che ci troviamo di fronte a difficoltà, oltreché con la Commissione bilancio, di carattere tecnico, che ci indurrebbero a ritardare enormemente l'approvazione della proposta di legge.

Comunque, il Governo, anche nella precedente circostanza dichiarò di attenersi alle decisioni della Commissione. Non assume, cioè, una posizione oltranzista.

PICCIOTTO. Sono d'accordo con lei, onorevole Presidente, sul fatto che esiste uno stato di agitazione; il quale, peraltro, non è tanto legato alla mancata approvazione della proposta di legge, quanto alla constatazione che il Governo ed il Ministero competente non applicano scrupolosamente una legge esistente, da 1617. Intanto, della stessa non applicano l'articolo 3, che prevede in modo chiaro come debbano essere pagate le ore straordinarie. Applicano, poi, l'articolo 1, in base al quale il Ministero impone agli insegnanti le ore straordinarie, senza rispettare, peraltro, le

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

condizioni in esso previste, e, soprattutto, dimenticando che la legge stessa sostiene come sia facoltativo per i docenti l'insegnamento di cui trattasi.

L'obiezione di fondo, comunque, è un'altra. Si dice che la proposta di legge costituisce l'interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1617. A me pare — il caso è analogo a quello della proposta di legge Caiazza, affidata ad un Comitato ristretto — che trattasi piuttosto di modifica.

Perché modifica? Mentre l'articolo 3 della legge n. 1617 dispone che il compenso viene calcolato sulla base del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia, la norma di cui alla proposta di legge che stiamo discutendo, che pur si presenta come interpretazione autentica, esclude gli scatti. Trattasi, dunque, di modificazione della legge n. 1617.

Mi pare che, per gli stessi motivi per i quali abbiamo accettato la sospensiva per la proposta di legge Caiazza, ci si debba fermare su quella di cui trattasi, chiedendo al Ministero, nel frattempo, di retribuire le ore straordinarie secondo quanto fissato dall'articolo 3 della legge n. 1617.

PRESIDENTE. Non è questo il punto. La Commissione, in questo senso, si è già pronunciata.

Allorché fu sollevato il dubbio che la V Commissione bilancio esprimesse parere favorevole, ci siamo premurati di chiederlo. Ma, dopo quasi due mesi, il parere non è pervenuto. Circola voce che la stessa Commissione abbia in animo di esprimere parere contrario; probabilmente, non sono stati trovati i fondi.

Ritiene la Commissione di rinunciare a quella richiesta, avanzata del resto soltanto in via di principio, e di votare l'articolo così com'è? Oppure ritiene opportuno insistere per ottenere il parere che, a settembre, probabilmente sarà contrario?

PICCIOTTO. Nel momento in cui darà parere contrario, la V Commissione bilancio ci dovrà invitare a modificare la legge.

PRESIDENTE. No. La V Commissione è soltanto chiamata a pronunciarsi sul lato tecnico dell'emendamento ad essa trasmesso per il parere, non sul merito della proposta di legge.

FINOCCHIARO. Quando questo provvedimento fu presentato alla nostra Commissione, ebbe luogo un ampio dibattito. Noi avanzammo considerazioni di ordine generale e di principio; ci sembrava infatti ingiusto che i professori non ricevessero, facendo ore supplementari, compensi adeguati al pro-

prio trattamento economico. Avanzammo quindi considerazioni di ordine pratico. Considerata la carriera di un professore, sarebbe stato ingiusto sottrargli una quota parte dello stipendio che gli compete di diritto.

A parte quanto prescrive il regolamento, sui termini per esprimere i pareri, mi sembra che, a questo punto, la V Commissione porti avanti questo problema a tempo indeterminato. È stato osservato che il parere della Commissione bilancio non sarebbe contrario a causa della somma prevista, ma a causa delle procedure. Dovremmo conoscere il testo del parere, per poter giudicare sul merito della questione. È vero che vari professori sollecitano una decisione, ma è altresì vero che essi dovrebbero comprendere gli interessi esistenti, che il legislatore non può sottovalutare. Io propongo di attendere il parere della V Commissione, anche se i professori, in tal caso, dovranno essere pagati ad ottobre.

PRESIDENTE. Propongo di attendere il parere della V Commissione, perché ho visto che in tal senso si sono pronunciati molti componenti della Commissione e anche perché, procedendo senza il prescritto parere, rischieremo di impedire l'approvazione del provvedimento.

CAIAZZA. A prescindere dal parere della V Commissione, l'emendamento — che si inserisce nel contesto della proposta di legge — è a mio avviso da esaminare attentamente. Consideriamo, oltre tutto, il titolo. Si parla di « interpretazione autentica » di una legge che, per la verità, non ha alcun bisogno di essere interpretata. Se mai, si dovrebbe parlare di modifica. Non mi sembra necessario aggiungere altro per sottolineare la necessità di un rinvio.

PICCIOTTO. Dichiaro di accogliere la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nannini e altri: Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari (2508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nannini, Borghi, Dall'Armellina,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

Bianchi Fortunato, Buzzi, Rampa e Patrini, concernente: « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari », n. 2508. Ricordo alla Commissione che il provvedimento è iscritto per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Informo inoltre gli onorevoli colleghi che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nei confronti di questa proposta di legge, a condizione che, all'articolo 1, si sostituiscano le parole « comunque assunto » con le altre « a seguito di assunzione per concorso ».

Il relatore, onorevole Magri, è assente per malattia; prego pertanto l'onorevole Nannini, che è uno dei presentatori della proposta di legge, di volere sostituire l'onorevole Magri nello svolgimento della relazione.

NANNINI. Questo provvedimento vuole sanare una situazione che si è venuta a verificare per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura. Il servizio di questi insegnanti ha ottenuto riconoscimento a tutti gli effetti, tranne che agli effetti della liquidazione, in quanto questi insegnanti, o almeno una parte di essi, non sono in grado di dimostrare che la loro assunzione è avvenuta per concorso. Ricordo infatti agli onorevoli colleghi che l'E.N.P.A.S. dà la liquidazione solamente a quegli insegnanti che possono dimostrare di esser stati assunti per concorso, concorso che può essere per esami o anche per titoli.

In seguito agli eventi bellici ed alla divisione dell'Italia secondo la linea gotica, i documenti di molti Enti delegati sono andati perduti e gli insegnanti di questi Enti, pertanto, non sono in grado di dimostrare, documenti alla mano, la loro assunzione per concorso.

Con la proposta di legge, da me presentata, si vuole permettere a questi insegnanti di dimostrare, con un atto notorio, sostitutivo dei vari documenti, la loro assunzione per concorso.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio, dichiaro di essere favorevole, dato che l'emendamento rispetta lo spirito del provvedimento. Per tutte queste considerazioni mi auguro che i colleghi approvino senza indugi questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole alla sollecita approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I servizi prestati in qualità di insegnante stabile, comunque assunto nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

La V Commissione bilancio propone di sostituire le parole « comunque assunto » con le altre « a seguito di assunzione per concorso ».

Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

I servizi prestati in qualità di insegnante stabile, a seguito di assunzione per concorso nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli 2 e 3, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

I provveditori agli Studi, in conformità alle norme di attuazione della presente legge, rilasciano attestati comprovanti la qualità e la durata del servizio prestato alle dipendenze degli Enti delegati desumendola da

regolari atti esistenti presso gli uffici dipendenti.

Qualora non risultino atti originali in quanto essi sono andati distrutti o perduti per causa di guerra si può desumere la qualità del servizio prestato dall'insegnante da documenti scolastici o da tracce di rapporti informativi compilati dai dirigenti degli Enti delegati o da attestazioni rilasciate anche *a posteriori* dagli stessi sulla natura dei servizi prestati, o da atto di notorietà rilasciato dalla Pretura e sottoscritto come testimoni da funzionari amministrativi o scolastici del Ministero della pubblica istruzione o da dirigenti scolastici anche se in quiescenza a suo tempo comandati presso gli Enti delegati ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà con proprio decreto le norme di attuazione della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1965.

CODIGNOLA. In merito alla decorrenza prevista dall'articolo 4, ritengo che dovremo fare decorrere gli effetti del provvedimento dalla stessa data della legge, n. 690, del 1952. Invece di indicare la decorrenza, potremmo anche sopprimere l'articolo 4, ma sarebbe meglio, a mio avviso, indicare la stessa decorrenza citata nell'articolo 1.

NANNINI. Concordo con quanto ha fatto rilevare il collega Codignola, e penso che sarebbe meglio indicare la decorrenza prevista a far tempo dal 1° ottobre 1952.

PRESIDENTE. Desidero fare presente agli onorevoli colleghi che qualsiasi mutamento del testo comporta la necessità di richiedere il parere della V Commissione bilancio, e specialmente in seguito ad una variazione della decorrenza che potrebbe comportare nuovi oneri finanziari.

VALITUTTI. Desidero fare presente che, a mio avviso, anche la soppressione dell'articolo 4 comporterebbe un rinvio del provvedimento alla Commissione bilancio.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella relazione scritta, che accompagna la proposta di legge di cui trattasi, è detto: l'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della legge, data che per ragioni di giustizia dovrebbe essere quella del 1° ottobre 1952, ma che per motivi pratici si riporta al 1° luglio 1965. Mi pare questa una affermazione un po' sconcertante!

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad un emendamento, a proposito della data di cui trattasi, proposto dallo stesso presentatore della proposta di legge...! A parte il fatto che rinviare il tutto alla Commissione bilancio, per il parere, significa poter tornare sulla questione a settembre, ottobre. Direi che è piuttosto il caso di approvare il provvedimento così com'è.

CODIGNOLA. A me non sembra davvero che si possa fare a meno di venire incontro a questi vecchi maestri. Se non è possibile fare altro, io propongo la soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Codignola è stato proposto un emendamento soppressivo all'articolo 4. Trattandosi di tale emendamento, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

L'articolo 4 risulta quindi soppresso.

Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge Fabbrì Francesco ed altri: «Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari» (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (426-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	19
Voti contrari	11

Testo unificato delle proposte di legge Romanato ed altri, Leone Raffaele ed altri e Nannini ed altri: « Norme relative all'assunzione nei ruoli organici dei presidi e al conferimento degli incarichi di presidenza ad insegnanti in possesso di particolari requisiti e condizioni » (1129, 1777, 2279):

Presenti	30
Votanti	22
Astenuti	8
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Nannini ed altri: « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari » (2508):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Nannini, Mitterdorfer, Picciotto, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Rossanda Banfi Rossana, Savo Emanuela, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Si sono astenuti sulla votazione del testo unificato delle proposte di legge nn. 1129, 1777, 2279:

Berlinguer Luigi, Bronzuto, Di Lorenzo, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Picciotto, Rossanda Banfi Rossana, Tedeschi.

È in congedo:

Racchetti.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO